



R.G. C.S.A.: 02/2023

Sent. N.: 02/2023

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall'A.S.D. BOCCIOFILA AOSTANA - GRUPPO ZURICH, nella persona del Presidente Dott. Leo Bianquin, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 23.03.2023.

PREMESSO CHE

1) Con ricorso ritualmente depositato, l'A.S.D. BOCCIOFILA AOSTANA - GRUPPO ZURICH (di seguito solo ASD AOSTANA), nella persona del suo presidente Leo Bianquin presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 23.03.2023, nella parte in cui aveva sanzionato il giocatore Allora Paolo con la squalifica di quattro giornate di campionato in applicazione dell'art. 60 comma 6 lettera B e C del RDG. Il Giudice Sportivo aveva comminato tale sanzione poiché durante lo svolgimento della partita di campionato A2 Valle Bassa contro Aostana, il giocatore si sarebbe avvicinato all'Arbitro sig. Paolo Ciancamerla insultandolo e spintonandolo vistosamente, integrando le fattispecie previste dall'art. 60 comma 3 lettera D e F del RDG.

2) Nel reclamo la Società chiedeva venisse rivista la condotta del suo giocatore e quindi annullata la sanzione. Esponeva che, il giocatore Allora Paolo, che disputa abitualmente

la prova di Tiro Progressivo, al termine dei cinque minuti previsti, aveva lanciato l'ultima boccia, colpendo il bersaglio posto dalla parte in cui si trovava l'Arbitro Ciancamerla, alcuni istanti prima del suono della sirena.

Quando il giocatore Allora si è accorto che l'Arbitro aveva invalidato il tiro alzando la paletta, terminava la sua corsa proprio davanti a lui gridandogli che la boccia era buona e gli posava la mano sul petto con una leggerissima spinta, senza causargli alcun danno. La lieve entità di tale comportamento veniva peraltro riconosciuta dallo stesso Arbitro Sig. Ciancamerla che gli comminava 'solo' il cartellino giallo. Dopo qualche minuto, Allora si recava dall'Arbitro e si scusava per il suo comportamento.

3) Purtroppo, successivamente all'emissione del cartellino giallo, si verificava un ulteriore piccolo parapiglia con l'Arbitro al quale prendevano parte altri giocatori della Aostana.

4) A conferma di quanto sopra esposto, allegava la dichiarazione testimoniale del sig. Domenico Pizzola che rivestiva in quella occasione il ruolo di arbitro aggiunto e che confermava anch'egli che il giocatore non aveva assunto nei confronti dell'arbitro comportamenti irrispettosi, né minacciosi.

5) Alla luce di quanto sopra, la ASD AOSTANA chiedeva l'annullamento della squalifica emessa a carico del suo atleta. Non richiedeva l'immediata sospensione degli effetti della sentenza, misura sulla quale la Corte non ha potuto pronunciarsi.

6) Con ordinanza del 29.03.2023, la Corte d'Appello disponeva l'ascolto del reclamante e rinviava all'udienza del 03.04.2023; in quella data, il reclamante veniva ascoltato e confermava i contenuti del proprio ricorso ribadendo, che il giocatore Allora non aveva partecipato al tafferuglio verificatosi successivamente all'emissione del cartellino giallo. Si riportava alle proprie conclusioni, insistendo nell'accoglimento del reclamo e chiedeva l'ammissione della prova testimoniale del sig. Domenico Pizzola.

7) All'udienza del 05.04.2023 veniva sentito il sig. Domenico Pizzola, il quale confermava i contenuti della propria dichiarazione e precisava di essere un tesserato della società ASD Bocciofila Aostana ed arbitro aggiunto. Precisava altresì che l'episodio che aveva visto coinvolto il sig. Paolo Allora era durato una decina di secondi e poi si era tutto spontaneamente risolto. Dopo l'emissione del cartellino giallo, il sig. Paolo Allora non ha preso parte a nessun'altra lite con l'Arbitro.

8) Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.

Il reclamante, in sede di audizione dinanzi alla Corte, ha dichiarato che il suo giocatore Allora si era limitato a protestare vivacemente con l'arbitro poggiandogli una mano sul petto ma senza spintonarlo o insultarlo. Dopo l'emissione del cartellino giallo, non ha partecipato al tafferuglio verificatosi successivamente, per il quale è stato poi sanzionato il sig. Mauro Mongiovetto. Quanto sopra è stato confermato anche dal teste sig. Domenico Pizzola.

Dalla esposizione dei fatti appare che la vicenda si sia svolta in due fasi, la prima quella che ha visto coinvolto il giocatore sig. Paolo Allora, ed una successiva all'emissione del cartellino giallo, cui Allora non ha partecipato:

Questa versione dell'accaduto appare plausibile per il fatto che l'Arbitro si è poi limitato a sanzionare la condotta dell'atleta con il cartellino giallo, misura tipica delle proteste.

Se ci fosse stata una condotta più grave nei confronti dello stesso, il cartellino - da regolamento - sarebbe stato necessariamente rosso. Né - come confermato dal teste Pizzola - il giocatore Allora ha partecipato al secondo tafferuglio, successivo all'emissione del cartellino giallo.

Quindi la decisione presa sul campo dall'Arbitro con il cartellino giallo è assorbente e chiude definitivamente ogni tipo di discussione o valutazione in ordine alla prima fase; alla seconda, il giocatore Allora non ha partecipato.

Per le suesposte ragioni, la Corte annulla la sentenza qui impugnata, nei limiti di cui in motivazione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dall'ASD Bocciofila AOSTANA - GRUPPO ZURICH, ed in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 23.03.2023, annulla la squalifica a carico dell'atleta Paolo Allora.

Dispone la restituzione del contributo versato dalla reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 11.04.2023

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

[Handwritten signature]

Avv. Giuseppe Emmolo
Vice Presidente

[Handwritten signature]

Avv. Rossana Muolo
Componente estensore

[Handwritten signature]

DEPOSITATA L'11.04.2023

FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCC
Via Micchiana, 113/115 - 00185 ROMA
Tel. (06) 87974003